

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale).**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

Di approvare le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), così come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione

La Legge regionale 8 agosto 2022, n.19 recante “Organizzazione del servizio sanitario regionale” all’art.3, comma 1, stabilisce che *“La Regione, i Comuni, gli enti del servizio sanitario regionale e l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) provvedono allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sanità, ciascuno per il proprio ambito di competenza”*.

Nella fase di transizione e di avvio del processo di riorganizzazione del nuovo Servizio Sanitario Regionale occorre garantire un puntuale monitoraggio e valutazione di provvedimenti potenzialmente idonei a condizionare la futura programmazione dei servizi sanitari, anche in termini di impatto economico garantendo, in ogni caso, i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

A tale fine la richiamata legge regionale reca specifiche misure procedurali volte ad assicurare che, in pendenza del processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, non vengano pregiudicati i principi cardine della riforma e della sua sostenibilità ad invarianza di costi (come si evince anche dall’art. 47 della stessa legge ed in particolare dai commi 9, 10 e 11), anche al fine di consentire alle nuove Aziende di effettuare valutazioni e scelte organizzative atte a garantire la più efficace integrazione dei servizi sul territorio, ovvero la finalità primaria della riforma.

In particolare, l’art. 42 comma 1 della L.R. 19/2022 prevede che *“Nelle more del processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, dalla data di entrata in vigore di questa legge gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti concernenti l’organizzazione dell’ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali sono adottati dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dalle Aree Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonché dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di cui alla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”), previo nulla osta del direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo”*.

Ratio della previsione è proprio quella di evitare, oltre ad aggravii di costi, scelte parametrare ai contesti organizzativi attuali e giocoforza avulsi dalla logica di riorganizzazione/integrazione dettata dal legislatore (secondo direttive ed indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ex art. 42, commi 1 e 5).

Sempre a tale fine, il richiamato art. 42, al comma 2 precisa che *“La Giunta regionale può individuare ulteriori atti per i quali è necessario il nulla osta di cui al comma 1”*.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'evidenziato scopo di assicurare che, nelle more della fase transitoria, non vengano assunti atti in grado di condizionare l'autonomia organizzativa e funzionale delle Aziende Sanitarie Territoriali ed il più complessivo disegno riformatore sotteso alla LR 19/2022 e che non venga in pari tempo pregiudicata la funzione di indirizzo e coordinamento propria della Giunta regionale (ex art. 42, commi 1 e 5), assumono quindi rilievo anche le chiare disposizioni di principio di cui all'art. 47 della stessa legge volte segnatamente a riconoscere agli atti aziendali delle AST la definizione dei nuovi assetti organizzativi e funzionali provvedendo alla *“eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali”* restando *“in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti”* (comma 9) disponendo che *“fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento”* (comma 10) ovvero con azioni che non casualmente *“costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016”* (comma 11).

In tale contesto e ai fini dello svolgimento della funzione assegnata dalla L.R. 19/2022 al competente Dipartimento e delle valutazioni in ordine alla rispondenza degli atti delle attuali Aziende di cui al citato comma 1 dell'art. 42 ai principi informativi della riforma tra cui, in primis, quelli volti ad evitare duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie e di assicurare l'invarianza dei costi onde consentire al prossimo assetto del SSR di effettuare le più opportune scelte organizzative e funzionali atte alla piena integrazione dei servizi sul territorio, appare quindi essenziale che la Giunta proceda alla definizione di specifiche direttive in merito all'estensione della suddetta attività di coordinamento e controllo ed ai relativi profili metodologici e procedurali.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di emanare delle direttive sulle procedure da seguire per determinate categorie di atti, eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui adozione dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta del Direttore del Dipartimento Salute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.42 della legge regionale n.19/2022.

Nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, vengono indicate al contempo sia le direttive che gli ulteriori atti per i quali è necessario il nulla osta del Direttore del Dipartimento Salute.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione ad oggetto: *“Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale)”*.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento
Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore
Armando Marco Gozzini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegato A

Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale)

Le presenti direttive sono impartite dalla Giunta regionale nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo ad essa spettante secondo l'art. 20, comma 1, della legge regionale n.19/2022 ed in attuazione alle previsioni di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della stessa legge regionale, al fine dell'assolvimento, da parte del Direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità – nelle more del processo di riorganizzazione del SSR - dei compiti di verifica e valutazione della rispondenza ai principi informativi della predetta legge degli “atti di straordinaria amministrazione”, nonché degli “atti concernenti l'organizzazione dell'ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali”, adottati dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), dalle Aree Vaste e dall'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.

Questi indirizzi e l'attività che il Direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità è tenuto a svolgere rispondono pertanto all'esigenza di assicurare che, nella fase transitoria che precede l'avvio e l'operatività delle nuove AST (anche secondo gli atti aziendali che le stesse sono tenute ad adottare ai sensi dell'art.24 della richiamata legge regionale), gli atti assunti dalle attuali Aziende non siano tali da riflettersi, per i loro effetti, sull'autonomia organizzativa e funzionale riconosciuta dalla legge di riforma alle stesse AST, condizionando le scelte organizzative, funzionali e di bilancio e per ciò stesso pregiudicando il disegno riformatore e la piena integrazione dei servizi sul territorio.

La Giunta si riserva, comunque, l'individuazione di ulteriori atti o categorie di atti in relazione ai quali può rendersi necessario il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della l.r. 19/2022.

In tale quadro, particolare attenzione deve essere riposta sulle disposizioni di principio dell'art. 47 della l.r. 19/2022 che, pur dettando le regole cardine cui dovranno conformarsi le scelte di impianto ed operative delle nuove AST (ed in primis i relativi atti aziendali), precisa principi che, per il loro invero, richiedono ovviamente di essere rispettati fin dalla presente fase transitoria, onde non pregiudicarne in radice il perseguimento e, comunque, per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del disegno riformatore.

Ci si riferisce in particolare al richiamato art. 47 in ordine alla “eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali”, restando “in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti” (comma 9) cui si correla il disposto secondo cui “fino al

completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento" (comma 10).

In tale contesto e al fine di consentire al competente Dipartimento di svolgere la funzione allo stesso assegnata di verifica e valutazione della rispondenza degli atti delle attuali Aziende di cui al citato comma 1 dell'art. 42 ai principi informativi della riforma, tra cui, in primis, quelli volti ad evitare duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie e di assicurare l'invarianza dei costi onde consentire al prossimo assetto del SSR di effettuare le più opportune scelte organizzative e funzionali atte alla piena integrazione dei servizi sul territorio, la Giunta procede alla definizione di specifiche direttive in merito all'estensione della suddetta attività valutativa e ai relativi profili metodologici e procedurali.

1) Relativamente all'ambito oggettivo ovvero agli atti che, in conformità a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2, devono essere sottoposti, ai fini della loro validità ed efficacia, a nulla-osta - e segnatamente gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti concernenti l'organizzazione dell'ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali – si evidenzia quanto segue.

In via di principio non possono essere assunti (ed è dunque inammissibile la richiesta di nulla osta) gli atti i cui effetti non si esauriscano entro l'annualità 2022, fatte salve le motivate eccezioni, previo nulla osta, di seguito indicate:

a) gli atti riguardanti il reclutamento di personale e relative proroghe contrattuali (a tal fine potrà essere data indicazione di rivalutare i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale anche già approvati in esito alle procedure di Controllo atti) e gli atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 47, comma 9 della l.r. 19/2022;

b) l'attività contrattuale relativa a:

b1) affidamenti già inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi e forniture, indipendentemente dal relativo importo;

b2) lavori, beni e servizi, indifferibili ed urgenti, atti a garantire il regolare espletamento dei servizi di cura e assistenza sanitaria; per gli interventi il cui mancato avvio immediato possa comportare rischi per l'incolumità e la sicurezza di pazienti ed operatori, per le procedure nell'ambito del PNRR, per le adesioni a convenzioni e accordi quadro Consip per le forniture di utenze e per i contratti relativi a lavori beni e servizi d'importo particolarmente contenuto (entro 40 mila euro) non è necessario il preventivo nulla osta;

b3) provvedimenti di proroga tecnica, modifiche contrattuali e varianti, pur sempre qualora la spesa ecceda l'annualità finanziaria in corso;

c) gli atti di gestione del patrimonio immobiliare indifferibili e urgenti al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione.

2) A livello procedimentale e metodologico le verifiche e le valutazioni del Dipartimento in ordine agli atti sottoposti dalle Aziende dovranno risultare articolate nei modi di seguito indicati:

a) preliminare verifica di ammissibilità in relazione al contenuto/oggetto (o oggetti se plurimi) conformemente al dettato degli artt. 42 e 47 della LR 19/2022 e a quanto precisato sub 1). In particolare, trattandosi di atti non adottabili dalle Aziende nella fase transitoria in ossequio ai principi informativi della riforma, non sono per ciò stesso comunque ricevibili richieste di nulla osta per:

a1) atti concernenti l'organizzazione, ivi compresi Piani e Programmi adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, ma con procedimento di controllo regionale non perfezionato a tale data; in tale caso il nulla osta viene rilasciato nell'ambito della procedura di controllo atti stessa;

a2) singoli atti attuativi di previsioni pianificatorie o programmatiche (antecedenti all'entrata in vigore della legge), ma i cui effetti si producono anche nelle annualità successive al 2022, come tali incidenti sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale;

a3) atti concernenti conferimenti di incarichi di collaborazione e/o di consulenza non attinenti l'ambito sanitario in senso stretto, escluse le procedure nell'ambito del PNRR;

a4) atti di indizione di procedure di gara per appalti pluriennali e comunque differibili ad inizio 2023, fatte salve le eccezioni di cui al punto 1 lettera b);

a5) accordi/convenzioni non strettamente inerenti attività e prestazioni sanitarie, i cui effetti si producono anche nelle annualità successive al 2022 e pertanto rientranti nella fattispecie di contratti pluriennali;

a6) atti relativi alla gestione straordinaria del patrimonio immobiliare, fatta salva l'eccezione di cui al punto 1 lettera c);

b) con riferimento alle richieste ammissibili, la valutazione delle stesse va effettuata sotto il profilo della compatibilità rispetto a piani e programmi approvati dalla Giunta regionale, strettamente riferiti alla annualità in corso (quali, tra le altre, quelle riguardanti il reclutamento di personale sanitario), fermo restando il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.